



COMUNE DI ERCHIE

REGISTRO DELLE ORDINANZE

Atto N. 52 del 13/05/2020

Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità degli incendi boschivi nell'anno 2020. Misure di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. **n. 213 del 27 aprile 2020**, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 30 aprile 2020, avente oggetto *“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità degli incendi boschivi nell’anno 2020, ai sensi della L.353/2000 e della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016”*, con cui è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020, per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

DATO ATTO che l'art. 8 del sopra citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale. dispone che i Sindaci, in qualità di autorità di protezione civile hanno l’obbligo di diffondere il contenuto del provvedimento regionale, a mezzo apposita Ordinanza;

RILEVATO che,

- in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
- lo stato di abbandono di alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura, è causa di una crescita incontrollata di rovi, sterpaglie ed erbe infestanti e, conseguentemente, fonte potenziale di inconvenienti igienico-sanitari, incendi e degrado ambientale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di rendere noti i contenuti Decreto del Presidente della Giunta Regionale **n. 213 del 27 aprile 2020** e di emanare un provvedimento che valga a prevenire i rischi di incendi ed evitare il verificarsi di situazioni di degrado, a tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTO l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018, "Codice di protezione civile" e, in particolare l'art. 3, comma 1, lett. c) che individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e il successivo art. 6, comma 1 che ne definisce le attribuzioni;

VISTA la L.R. n. 18 del 30 novembre 2000;

VISTA la L.R. n. 38 del 12 dicembre 2016;

VISTO lo Statuto comunale

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa e in questa sede integralmente richiamati, in esecuzione del **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 213 del 27 aprile 2020**, di **RENDERE NOTO** il contenuto del provvedimento predetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 30 aprile 2020 nei termini che seguono:

1. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacce aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali

- riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento (art. 1 Decreto regionale);
2. Durante il periodo di grave pericolosità di incendio (art. 2 Decreto regionale) è tassativamente vietato:
 - a) accendere fuochi di ogni genere;
 - b) far brillare mine o usare esplosivi;
 - c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - h) transitare e/sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo -pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - j) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
 3. Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 38/2016, nonché le linee guida di cui al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente;
 4. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni di cui ai punti 1 e 2 che precedono (rif. art. 2 del Decreto regionale) saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della legge 353 del 21.11.2000 con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14;
 5. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni di cui al punto 3 che precede (rif. art. 3 del Decreto regionale), salva ed impregiudicata ogni azione penale, saranno punite a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 38 del 12.12.2016;
 6. Il Personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connesso alla diffusione di malattie virali trasmissibili (COVID – 19);
 7. Di pubblicare congiuntamente alla presente ordinanza, per ragioni di completezza dell'informazione da rendersi alla collettività il testo integrale del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 213 del 27 aprile 2020;

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- 115 VIGILI DEL FUOCO
- 112 CARABINIERI
- 0831- 767789 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa per piena e legale conoscenza nei modi e forme di legge a:

- Sig Prefetto di Brindisi
- Comando Polizia Locale - Sede
- Commissariato Polizia di Stato – Mesagne;
- Comando Stazione Carabinieri – Erchie
- Gruppo Carabinieri Forestale Brindisi;
- Comando Guardia di Finanza di Francavilla Fontana
- Associazione PROCIV Arci – Erchie ;

Dispone, altresì, che al presente provvedimento sia data ampia diffusione attraverso rituale pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché mediante pubblicazione sul sito web del Comune – sezione “Avvisi alla città” e “Ultime Notizie dal Comune di Erchie”.

Dalla Residenza comunale 13 maggio 2020

IL SINDACO

Giuseppe Antonio Salvatore MARGHERITI

MRC

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.